

## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTERNI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO

### Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte della Camera di Commercio di Salerno (di seguito denominata Camera di Commercio) di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata esperienza anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni<sup>1</sup>.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni, nonché a garantire trasparenza ed imparzialità nell'individuazione degli esperti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del Codice Civile e delle disposizioni ad essi seguenti, aventi natura di:
  - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
  - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
  - per studi, ricerche e collaborazioni, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione;
  - a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza.

### ART. 2 - Tipologia di incarichi

1. Le prestazioni d'opera, di cui al precedente art. 1 comma 3, che scaturiscono da un contratto di lavoro autonomo, possono consistere:
  - a) in una mera obbligazione di mezzi, nel caso in cui all'incaricato sia richiesta un'opera dell'ingegno non standardizzabile;
  - b) in una mera obbligazione di risultato, nel caso in cui all'incaricato sia richiesta un'opera o comunque un risultato concreto standardizzabile o comunque prodotta nel rispetto di norme e regole d'arte vigenti o di prassi.
2. Ai fini del presente Regolamento si ha:
  - contratto di incarico professionale (di cui al precedente art. 1, comma 3, lettera a), nel caso in cui una persona fisica iscritta all'albo professionale ai sensi di legge o specialista professionale abituale titolare di partita IVA, assume l'obbligo di compiere una prestazione d'opera intellettuale, rientrante nell'oggetto proprio della professione esercitata, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a fronte di un corrispettivo con assunzione di responsabilità professionale personale. L'incarico professionale è reso dal professionista alla Camera di Commercio con le modalità previste nel contratto, in forma occasionale o coordinata e continuativa, secondo le motivazioni riportate

---

<sup>1</sup> Ultimo testo aggiornato con l'art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito dalla Legge n. 06/08/2008 n. 133, intitolato "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria".

nell'atto di indirizzo e nel provvedimento amministrativo che dispone l'acquisizione della prestazione d'opera;

- contratto di incarico di collaborazione coordinata e continuativa (di cui al precedente art. 1, comma 3, lettera b), che si distingue dall'incarico professionale di cui al precedente capoverso in quanto la prestazione d'opera intellettuale viene resa in modo continuativo in relazione alla durata prefissata, sotto il coordinamento del committente per lo svolgimento dell'attività finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo finale di interesse di quest'ultimo, quindi senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati e con una retribuzione finale o periodica prestabilita a favore del collaboratore. Si prescinde dalla titolarità o meno di partita IVA della persona fisica da incaricare, in quanto non riguarda prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'oggetto proprio della professione abitualmente esercitata dal soggetto incaricato o comunque di una data professione disciplinata dalla legge;
- contratto di incarico di collaborazione occasionale (di cui al precedente art. 1, comma 3, lettera c), quando trattasi di prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, da persona fisica di norma priva di partita IVA: è detta prestazione di lavoro autonomo occasionale in quanto trattasi di attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi con continuità, sebbene possa essere prolungata nel tempo.

#### **Articolo 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali**

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, la Camera di Commercio può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, nel limite delle spese previste e consentite per tali finalità ed in presenza dei seguenti presupposti:
  - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alle Camere di Commercio e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - l'Ente camerale deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

#### **Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. La Camera di Commercio procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'articolo 4 del presente regolamento, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi di selezione da esporre all'albo camerale, sul sito internet istituzionale o da far conoscere anche tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure.
2. Negli avvisi sono evidenziati:
  - l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
  - il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - la durata;
  - il compenso previsto;
  - l'indicazione del responsabile del procedimento.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione del curriculum vitae et studiorum da parte dei candidati interessati e delle relative offerte ed un

termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

4. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - godere dei diritti civili e politici;
  - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, che si intende conseguita con il possesso almeno del diploma di laurea magistrale (rilasciata secondo il vecchio ordinamento universitario), ovvero titolo equipollente<sup>2</sup>, o del diploma di laurea specialistica (rilasciata secondo il nuovo ordinamento universitario), ovvero in possesso di eventuali diplomi relativi a percorsi didattici universitari finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale: sempre previa valutazione della stretta attinenza dei titoli di studio presentati con la specializzazione relativa alle materie oggetto dell'incarico.  
A tale ultimo principio tassativo e generale la Camera di Commercio può derogare solo per le tipologie di incarichi già previsti ed esonerati da norme di legge e sia per quei tipi di incarichi la cui professionalità, per la natura propria dell'attività di collaborazione, richiesta non sia legata e discendente dal possesso di una specializzazione universitaria ma da altri requisiti specialistici, riconosciuti da norme di legge o di regolamento, che ne individuano la professionalità (esempi: incarico di addetto stampa secondo gli specifici requisiti previsti dalla Legge 150/2000; contratti d'opera per attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte e dello spettacolo o dei mestieri artigianali), ferma restando l'esperienza nel settore di interesse;
  - non aver lavorato presso la Camera di Commercio con contratti flessibili di lavoro dipendente quali il lavoro a termine e la somministrazione di lavoro per un periodo per il quale la legge prevede un divieto di riassunzione (si rimanda in particolare all'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 successive modificazioni ed integrazioni - da ultimo con l'art. 49 del D.L. n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008).
5. La Camera di Commercio procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
  - abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative del settore;
  - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali.

---

<sup>2</sup> Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - n. 2 dell'11/03/2008, punto 2;  
Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - n. 51/08

- ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.
- 6. In relazione alle peculiarità dell'incarico, la Camera di Commercio può definire ulteriori criteri di selezione rispetto a quanto riportato nel precedente comma 5.
- 7. Per le collaborazioni coordinate e continuative, riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
- 8. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia ad oggetto una prestazione di natura particolare o riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, la Camera di Commercio invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo articolo 6 o sulla base del possesso di particolari requisiti.
- 9. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di specifici requisiti di professionalità e di abilità, la Camera di Commercio può comunque avvalersi della procedura individuata dall'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 163/2006) rubricato "*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*".
- 10. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti a legali per la difesa e rappresentanza in giudizio della Camera di Commercio.  
Per quanto riguarda gli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori si rinvia a quanto previsto in materia dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 titolato "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

#### **Articolo 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta, senza esperimento di procedura comparativa**

1. In via del tutto eccezionale, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, la Camera di Commercio può, in relazione a quegli incarichi connotati da elevata professionalità - in termini di specializzazione culturale e professionale - aventi ad oggetto servizi caratterizzati dalla infungibilità della prestazione per la non standardizzabilità, conferire l'incarico con affidamento diretto al professionista mediante *intuitu personae*, in deroga alla valutazione comparativa di cui al precedente art. 3, a condizione che nell'atto di conferimento sia espressamente motivata la necessità e l'utilità di affidare l'incarico all'esterno per il raggiungimento della finalità istituzionale di specie.  
L'affidamento di tale tipologia di incarico, denominato "*intuitu personae*", pur evidenziando il carattere fiduciario dell'incarico, non prescinde tuttavia dalla valutazione oggettiva che deve stare alla base della scelta dell'Ente per il buon andamento della Pubblica Amministrazione: pertanto "l'incarico alla persona in via diretta", deve avvenire solo qualora sussistano le oggettive condizioni per accordare una fiducia di tipo tecnico al professionista o collaboratore, suffragata da risultanze curriculari e documentali (come per esempio il possesso di particolari esperienze e specializzazioni professionali ed il possesso di particolari titoli formativi). Il Segretario Generale, o il dirigente delegato valuterà di volta in volta il professionista a cui affidare l'incarico, in base all'esperienza professionale e specialistica dimostrata ed in base ad un apposito preventivo di spesa, per il quale sarà verificata la proporzionalità con l'utilità conseguita dalla Camera di Commercio.

Pertanto l'incarico in via diretta si ritiene ammissibile nei casi in cui si ravvisa la infungibilità o non standardizzabilità della prestazione (ad esempio quelli relativi all'attività di patrocinio legale e relativa domiciliazione legale della Camera di Commercio, alle prestazioni d'opera dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti/dirigenti, amministratori/revisori, arbitraggi, ad alcune consulenze di elevata professionalità non standardizzabili per pareri di alta qualificazione o specializzazione professionale, ovvero alle prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto per natura sono connesse alle abilità, interpretazioni o elaborazioni del prestatore d'opera e quindi solo da lui possono essere eseguite con il grado di perfezione richiesto).

2. Al di fuori dei casi di infungibilità e non standardizzabilità della prestazione, si può procedere all'affidamento dell'incarico ad un collaboratore esterno in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- in casi in cui l'importo dell'incarico sia compreso entro € 15.000,00 al netto di IVA ed imposte di legge;
- in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o intellettuale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità o competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- per attività di formazione diretta ai dipendenti della Camera di Commercio di Salerno, Ordini professionali ed Associazioni categoriali;
- nei casi di incarico a legali per procedure di conciliazione diversi da quelli riportati al comma 10° dell'art. 3;
- nel caso di incarichi connessi alle attività di comunicazione istituzionale;
- nei casi di prestazioni professionali consistenti nella resa dei servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- nei casi di nomine dei componenti delle commissioni o gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento degli scopi statutari e finalizzati alla realizzazione dei progetti e delle attività previsti nel programma annuale;
- partecipazioni di esperti, in qualità di relatori, ad eventi o manifestazioni organizzate dalla Camera di Commercio in attuazione del programma annuale;
- incarichi ai componenti l'Organismo Indipendente di valutazione delle performance di cui all'art. 14 del D. Lgs 150/2009;
- per prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- non abbiano avuto esito le procedure comparative di selezione di cui al precedente art. 3, a condizione che non siano modificati i requisiti e le modalità selettive prescritte nell'apposito avviso di selezione.

3. In ogni caso di affidamento diretto disciplinato dal presente articolo, resta ferma la necessità che sussistano in capo al collaboratore i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal precedente art. 3.<sup>3</sup>

#### **Articolo 5 - Liste di accreditamento di esperti**

1. La Camera di Commercio istituisce una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. La Camera di Commercio ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

#### **Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico**

1. La Camera di Commercio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un contratto, nel quale sono specificati:
  - i motivi che determinano il ricorso all'incarico;
  - l'oggetto, la durata e il luogo di esecuzione della prestazione;
  - l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno della struttura;
  - i requisiti tecnici ed economici inerenti l'oggetto della prestazione che devono essere posseduti dal consulente ed esperto;
  - le procedure comparative e i criteri per l'affidamento che si intendono avviare ed utilizzare per la scelta del consulente;
  - i motivi per i quali si ritiene di procedere con affidamento diretto.
2. La durata degli incarichi deve essere strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione richiesta e può essere prorogata, ove la Camera di Commercio ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.
3. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
4. L'affidamento dell'incarico e l'ammontare del compenso, proporzionale all'utilità conseguita, devono essere comunicati all'interessato dal Segretario Generale e/o dal dirigente competente e devono essere pubblicati sul sito web istituzionale della Camera di Commercio.

La determinazione del compenso deve essere stabilita in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dalla Camera di Commercio.
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
6. L'affidamento dell'incarico si perfeziona al momento dell'accettazione da parte dell'interessato dello stesso incarico e con dichiarazione espressa di approvazione del disciplinare d'incarico. L'interessato dovrà, altresì, dimostrare di disporre delle eventuali autorizzazioni che gli fossero necessarie per lo svolgimento della prestazione, anche in ossequio a quanto prescritto dal successivo art. 9.

---

<sup>3</sup> Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - n. 2 dell'11/03/2008.

7. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, tale esclusione viene espressamente disciplinata in apposito articolo del contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.
8. Il contratto di lavoro autonomo si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati per i quali si viene a determinare un conflitto di interesse con l'ente committente Camera di Commercio.

#### **Articolo 7 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Segretario Generale e/o il dirigente responsabile verificano il corretto svolgimento dell'incarico ed il suo buon esito mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato, nonché i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato nell'atto del conferimento.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

#### **Articolo 8 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi**

1. La Camera di Commercio rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica, nelle forme di rito, di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica (sito internet), contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il relativo compenso.
3. L'efficacia dei suddetti incarichi decorre dalla data di pubblicazione dell'incarico sul sito internet della Camera di Commercio di Salerno.

#### **Articolo 9 - Incarichi a pubblici dipendenti**

1. Qualora l'incarico sia affidato ad un dipendente di una Pubblica Amministrazione, la Camera di Commercio dovrà acquisire preventivamente l'autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. In caso di inadempienza, salve le più gravi sanzioni, si ha la nullità del provvedimento di incarico, la responsabilità disciplinare del dirigente o comunque del responsabile del procedimento ed il compenso relativo all'incarico deve essere trasferito all'amministrazione di appartenenza per confluire nel fondo di produttività o in fondi equivalenti.
2. La Camera di Commercio comunica all'Amministrazione di appartenenza, entro il 30/4 di ogni anno, i compensi liquidati al dipendente pubblico nell'anno precedente in ragione dell'incarico conferito, al fine di consentire a quest'ultima di adempiere alla comunicazione obbligatoria al Dipartimento della Funzione Pubblica (anagrafe delle prestazioni).

#### **Articolo 10 - Clausola di salvaguardia**

1. Sono fatti salve eventuali disposizioni e atti assunti dalla Giunta disciplinanti le materie oggetto del presente regolamento, purché non contrastanti con le disposizioni in esso contenute.

#### **Articolo 11 - Disposizioni generali di rinvio ed entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa in materia di collaborazioni coordinate e continuative, lavoro autonomo occasionale ed incarichi professionali.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Camerale.
3. Il presente regolamento è reso pubblico anche mediante l'inserimento sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Salerno.